



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

AREA: AMMINISTRATIVA

SETTORE: CONTRATTI – APPALTI – PATRIMONIO
– CONTENZIOSO

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: **29 APR. 2016**

Delibera n. **92**

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 224/2016 emesso dal Tribunale di Potenza a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ed al pedissequo atto di precetto – Conferimento incarico all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano con studio legale in Noepoli (PZ) – Impegno di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 33/2001 “Norme in materia di bonifica integrale”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 211 dello 03.03.2015 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi 2 e 3, della L.R. 27.01.2015, n. 4, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Musacchio;

PREMESSO:

CHE in data 7.01.2015, assunto al protocollo dell'Ente n. 52, è stato notificato al Consorzio il decreto ingiuntivo n. 8907/2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Brescia a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e pedissequo atto di precetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Santi di Brescia;

CHE con il suddetto decreto, immediatamente esecutivo, e pedissequo atto di precetto, viene ingiunto ed intimato al Consorzio di pagare a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo la complessiva somma di € 299.915,19, per la causale di cui in ricorso, oltre interessi nella misura di cui al D.L.vo n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 4.182,75 per onorari, in € 634,00 per esborsi, oltre Iva e C.p.a. ed oltre alle successive occorrendo, per un totale complessivo di € 305.842,19;

CHE il Consorzio regolarmente costituitosi in giudizio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 8907/2014, emesso dal Tribunale di Brescia in data 3.12.2014 nei suoi confronti, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito, non sussistendo alcun criterio di collegamento con il circondario del Tribunale di Brescia e dovendosi applicare al Consorzio le norme previste dalle leggi sulla contabilità dello Stato in materia di enti pubblici e nel merito, ha contestato ogni pretesa della creditrice;

CHE il Tribunale di Brescia con Sentenza del 28.10.2015 definitivamente pronunciandosi ha dichiarato la propria incompetenza per territorio essendo competente a decidere il Tribunale di Potenza;





CHE in data 25.03.2016, assunto al protocollo dell'Ente n. 725, è stato notificato al Consorzio il decreto ingiuntivo n. 224/2016, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Potenza a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e pedissequo atto di precetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Santi di Brescia elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mario Danza di Potenza;

CHE con il suddetto decreto, immediatamente esecutivo, e pedissequo atto di precetto, viene ingiunto ed intimato al Consorzio di pagare a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo la complessiva somma di € 299.915,19, per la causale di cui in ricorso, oltre interessi nella misura di cui al D.L.vo n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 4.185,00 per onorari, in € 700,00 per esborsi, oltre Iva e C.p.a. ed oltre alle successive occorrendo, per un totale complessivo di € 304.800,19;

RAVVISATA la necessità della proposizione di apposizione e resistenza in giudizio avverso il decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto de qua, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del Consorzio;

RITENUTO quindi opportuno e necessario deliberare la costituzione e resistenza in giudizio ed affidare l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano con studio legale in Noepoli (PZ), che interpellato si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico per una spesa complessiva pattuita pari ad € 9.234,77 comprensiva di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista;

RITENUTO altresì che i rapporti con il professionista, Avv. Domenico Claudio Cirigliano, debbano essere regolati sulla base dello schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

ATTESO che il Consorzio, oggi commissariato, ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio con Delibera Giunta Regionale n. 47 del 19.01.2016;

CHE a norma dell'art. 21 comma 4 della L.R. 33/2001 l'esercizio provvisorio è autorizzato limitatamente ".....all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, nonché alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio....";

CHE l'affidamento dell'incarico in parola e il relativo impegno di spesa rientrano certamente nella casistica delle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

SENTITO il parere espresso in forma favorevole dal Direttore Amministrativo Dott. Pennacchio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA

1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;





- 2) di PROPORRE opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 8907/2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Brescia a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ed al pedissequo atto di precetto;
- 3) di AFFIDARE all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano con studio legale in Noepoli (PZ) – con ampio mandato ad assistere e rappresentare il Consorzio – l'incarico legale per l'attività giurisdizionale di cui al punto 2) che precede;
- 4) di DARE ATTO che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di € 9.234,77 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista;
- 5) di IMPEGNARE la somma di € 9.234,77 sul cap. 004 UPB 1.03.000092 dell'ultimo bilancio consortile approvato;
- 6) di DARE ATTO che i rapporti con il professionista, Avv. Domenico Claudio Cirigliano, saranno regolati sulla base dello schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- 7) di AUTORIZZARE gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 8) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 33/2001, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Giuseppe Pio Musacchio





Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile
n. 197 Cap. _____ UPB 82/4,
e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 28-4-2016

Il Funzionario

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere FAVOREVOLE

Data 28-4-2016

Il Funzionario

Fabrizio D'Amico

VISTO : Il Capo Settore
Fabrizio D'Amico

VISTO : Il Dirigente



CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO

Gaudio di Lavello (PZ)

Oggetto: Incarico professionale di legale patrocinio – convenzione.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno ____ del mese di gennaio, presso la sede del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano in Gaudio di Lavello (PZ),

PREMESSO

- che in data 7.01.2015, assunto al protocollo dell'Ente n. 52, è stato notificato al Consorzio il decreto ingiuntivo n. 8907/2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Brescia a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e pedissequo atto di precetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Santi di Brescia;
- che con il suddetto decreto, immediatamente esecutivo, e pedissequo atto di precetto, viene ingiunto ed intimato al Consorzio di pagare a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo la complessiva somma di € 299.915,19, per la causale di cui in ricorso, oltre interessi nella misura di cui al D.L.vo n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 4.182,75 per onorari, in € 634,00 per esborsi, oltre Iva e C.p.a. ed oltre alle successive occorrendo, per un totale complessivo di € 305.842,19;
- che il Consorzio regolarmente costituitosi in giudizio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 8907/2014, emesso dal Tribunale di Brescia in data 3.12.2014 nei suoi confronti, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito, non sussistendo alcun criterio di collegamento con il circondario del Tribunale di Brescia e dovendosi applicare al Consorzio le norme previste dalle leggi sulla contabilità dello Stato in materia di enti pubblici e nel merito, ha contestato ogni pretesa della creditrice;
- che il Tribunale di Brescia con Sentenza del 28.10.2015 definitivamente pronunciandosi ha dichiarato la propria incompetenza per territorio essendo competente a decidere il Tribunale di Potenza;
- che in data 25.03.2016, assunto al protocollo dell'Ente n. 725, è stato notificato al Consorzio il decreto ingiuntivo n. 224/2016, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Potenza a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e pedissequo atto



di precetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Santi di Brescia elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mario Danza di Potenza;

- che con il suddetto decreto, immediatamente esecutivo, e pedissequo atto di precetto, viene ingiunto ed intimato al Consorzio di pagare a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo la complessiva somma di € 299.915,19, per la causale di cui in ricorso, oltre interessi nella misura di cui al D.L.vo n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 4.185,00 per onorari, in € 700,00 per esborsi, oltre Iva e C.p.a. ed oltre alle successive occorrendo, per un totale complessivo di € 304.800,19;

- che con delibera Commissariale n. 92/2016 è stato conferito all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano l'incarico di legale patrocinio per la proposizione di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo;

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in apposita convenzione il cui schema è stato approvato con la deliberazione Commissariale n. 92/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra:

- il Consorzio di Bonifica Vulture – Alto Bradano (nel seguito denominato per brevità Committente) (C.f. 01167670767) nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giuseppe Pio Musacchio, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Gaudio di Lavello (PZ)

e

- l'Avv. Domenico Claudio Cirigliano (P.IVA _____) nato a _____ il _____, con studio legale in Roma in Via _____, (denominato nel seguito Professionista)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. Il Committente affida al Professionista Avv. Domenico Claudio Cirigliano di Roma, che accetta, l'incarico di rappresentarlo e difenderlo per la proposizione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 224/2016, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Potenza a favore dell'impresa Pisa Costruttori S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e pedissequo atto di precetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Santi di Brescia elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mario Danza di Potenza.



2. Il Professionista è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume obbligazione di promuovere e/o resistere nel giudizio in questione in vista dell'obiettivo della totale soddisfazione delle ragioni del Committente.

Art. 2

(Determinazione del compenso)

1. Le parti pattuiscono che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di € 9.234,77 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista.

Art. 3

(Termini di corresponsione del compenso)

1. Il compenso di cui al precedente art. 2 è corrisposto al Professionista in due rate di eguale importo comprensivo di Cassa, IVA ed al lordo delle ritenute di legge:

- 1° acconto di importo di € 4.617,39 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, al verificarsi del seguente evento: presentazione dell'atto di ricorso in opposizione e trasmissione degli atti al Committente;
- 2° acconto di importo di € 4.617,37 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, al verificarsi del seguente evento: emissione della sentenza e trasmissione degli atti al Committente;

2. Il compenso di cui al precedente comma 1) è pagato entro i successivi trenta giorni dalla data di dietro presentazione di idoneo documento fiscale da parte del Professionista.

Art. 4

(Assunzione di responsabilità)

1. Il Professionista assume per l'incarico conferitogli tutte le responsabilità civili, penali e contrattuali derivanti dalla sua prestazione professionale; si obbliga ad anticipare ogni spesa per le fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio così da mantenere indenne il Committente.

Art. 5

(Rapporti con il Committente)

1. Il Professionista si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Committente circa l'attività di volta in volta espletata trasmettendo tempestivamente in copia gli atti principali del giudizio (costituzione, memoria, ecc.) e fornendo, per le fasi del processo per cui è



conferito l'incarico di legale patrocinio e senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Committente.

2. L'incarico comprende, ove espressamente prevista, anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza in ogni fase processuale. Il Committente resta, comunque, libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici del Committente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

4. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non dà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese vive dettagliatamente documentate.

5. Il Professionista incaricato deve comunicare al Committente, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale ove esistente in relazione alle fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio. In quella stessa sede il Professionista deve prospettare ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Committente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Committente.

Art. 6

(Verifica della compatibilità)

1. Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Committente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

3. A tal fine il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 7

(Legale domiciliatario)



1. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Committente. Il Professionista può ricorrere all'assistenza di un domiciliatario.
2. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico del Professionista non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Committente.
3. Il Professionista può, altresì, ricorrere all'eventuale assistenza di esperti tecnico-amministrativi senza il preventivo e necessario consenso scritto del Committente.
4. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico del Professionista non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Committente.

Art. 8

(Revoca dell'incarico)

1. Il Committente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Professionista, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2.

Art. 9

(Rinuncia del Professionista)

1. Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Committente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.
2. Il Committente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Professionista.

Art. 10

(Trattamento dei dati)



1. Il Committente, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ., informa il Professionista – il quale ne prende atto e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso consenso – che i dati contenuti nella presente convenzione vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista rilascia, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice della Privacy", l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con impegno di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti riferiti all'incarico oggetto del contratto in applicazione di specifiche disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 11

(Registrazione e spese contrattuali)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.P. 26.04.1986 n. 131 e succ..

Art. 12

(Effetti della sottoscrizione della Convenzione)

1. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità di espletamento dell'incarico ivi contenute o richiamate e vale anche ai fini della formale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle vigenti leggi in materia ed alle norme contenute nel Capo II del libro V del Codice Civile.

Art. 14

(Approvazione di clausole)

1. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole degli articoli 2, 3, 5, 6 e 12.

Art. 15

(Applicazione della legge 13.08.2010 n. 136)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l'incaricato è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.



2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo le eccezioni di legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'incaricato è tenuto, in ogni caso e per quanto di competenza, all'osservanza delle disposizioni riportate agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 16

(Valore fiscale)

1. Ai fini fiscali il valore della presente convenzione ammonta ad € 9.234,77, comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Giuseppe Pio Musacchio

IL PROFESSIONISTA

Avv. Domenico Claudio Cirigliano



Studio Legale
Avv. Domenico Claudio Cirigliano
Via Junio Bazzoni n.5 - 00182 - Roma
Tel. 06.3230113 - Fax 06.32505516
E.mail avv.domenico.cirigliano@gmail.com

Roma, li 26 aprile 2016

Al Commissario Straordinario
dei Consorzi della Basilicata
Avv Giuseppe Musacchio
c/o Consorzio di Bonifica
Vulture Alto Bradano
P.zza S. M. Assunta
85024 Gaudio di Lavello (PZ)

Preventivo per il conferimento incarico

Il sottoscritto Avv. Domenico Claudio Cirigliano (C.f. CRGDNC64M04F917W), con studio in Noepoli via Roma 65 (Partita IVA 01184110763) ai fini del conferimento dell'incarico per l'assistenza nel procedimento giudiziario promosso dalla Pisa Costruzioni innanzi il Tribunale Civile di Potenza avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento somma ex art. 633 e seg. C.p.c. notificato al Consorzio in data 25.03.2016, rimette preventivo forfettario di come qui appresso riportato :

Valore causa Euro 299.915,19

TRIBUNALE ORDINARIO (Da € 260.001 a € 520.000)


Applicazione valore minimo

Descrizione fasi

Studio della controversia	Euro 1.668,00
Fase introduttiva	Euro 1.114,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	Euro 6.941,00
Fase decisionale	Euro 2.935,00
Totale	Euro 12.658,00
Rimborso spese forfettarie	Euro 1.898,70
Totale	Euro 14.556,70
A sottrarre il 50%	Euro <u>7.278,35</u>

Oltre Cassa avvocati, IVA, e spese non imponibili

Avv. Domenico Claudio Cirigliano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 92 del 29/04//2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 29/04/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, in **quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art, 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero dal 29/04/2016 al 04/05/2016

Il Funzionario Responsabile



La presente delibera viene trasmessa ilprot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....